



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AUTONOMIA 168**

**Via Roma 38 – 84077 Torre Orsaia (SA)**

**Tel. 0974/985018 – C.F. 84002720658 – Codice Istituto SAIC816001**

**Posta Elettronica: istituto [saic816001@istruzione.it](mailto:saic816001@istruzione.it) PEC: [saic816001@pec.istruzione.it](mailto:saic816001@pec.istruzione.it)**

**[Sito web : www.scuoletorreorsaia.edu.it](http://www.scuoletorreorsaia.edu.it)**

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - -TORRE ORSAIA

Prot. 0002280 del 09/06/2022

V (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti  
Ai genitori degli alunni  
Ai Docenti  
dell'Istituto Omnicomprensivo  
di Torre Orsaia

**OGGETTO: Rettifica Assenze, validità anno scolastico e deroghe al monte ore A.S. 2021/2022 - Scuole annesse**

Si specifica che la circolare prot. n° 1995 del 13 maggio 2022 sarà sostituita dalla seguente comunicazione:

Con la presente si forniscono dettagliate informazioni rispetto a quanto in oggetto specificato.

**-LIMITE MASSIMO ORE ASSENZA** consentito ai fini del riconoscimento della validità dell'anno scolastico per la **Scuola Sec. di 1° Grado e il Liceo delle Scienze Umane opzione economico giuridico.**

<b>Scuola secondaria di I grado</b>	<b>36</b>	<b>297 ore Max assenze consentite</b>
<b>ore settimanali</b>		

Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni e gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite. Ai sensi dell'articolo art.5 comma 2 del Decreto legislativo n. 62 del 2017, "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione", anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. (Nota MI DPIT n.699/2021)

Tali circostanze saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

<b>Scuola secondaria di II grado monte ore ordinamentale 1056 ore annue pari a 32 ore settimanali</b>	<b>264 ore Max assenze consentite (25%)</b>
---	---

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che "le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale], "... anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica." (Nota MI DPIT n.699/2021)

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza, effettuate sia durante le lezioni in presenza che in DDI, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con derivante regolare permesso annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiranno n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

Il Collegio dei Docenti unitario, nella seduta del 12 maggio, ha deliberato i seguenti criteri generali che specificano i casi eccezionali, certi e documentati, idonei a legittimare speciali deroghe al limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente. È stato ribadito il principio per cui il Consiglio di Classe sia in possesso di sufficienti e congrui elementi di valutazione del discente in tutte le discipline.

Il Collegio ha ritenuto di dover procedere ad integrare i criteri già in vigore al fine di garantire adeguate tutele ad ampie casistiche, comprese le situazioni soggettive particolari legate all'attuale condizione sanitaria.

Si precisa che lo stato di emergenza è terminato per decreto legge, n°24 del 24 marzo 2022, il 31 marzo scorso.

Per opportuna informazione e in vista dei prossimi scrutini di fine anno scolastico, si elencano pertanto i suddetti criteri che consentono di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:

1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
4. Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
5. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia

6. Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
7. Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
8. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
9. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
10. Assenze per terapie mediche certificate
11. Assenze, valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui l’alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti
12. Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata, come previsto dal Patto di Corresponsabilità educativa

La DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui l’alunno/a sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti, si riserva di derogare per i singoli.

Si ribadisce ulteriormente che non dovrà comunque risultare pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni in ragione del numero delle assenze al netto delle deroghe applicate.

Si citano, per facilitarne la consultazione, i riferimenti normativi:

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
- D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009
- Circolare ministeriale n. 20/2011
- Nota MI 29.10.2019
- Nota MI 6.11.2019
- O.M. 53 del 03.03.2021

Torre Orsaia 09/06/2022

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa **Maria De Biase**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 30/1993